



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Martino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2009: € 135.318.204,00 (i.v.) * Riserve e Fondi € 84.006.177,00
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

EMITTENTE E OFFERENTE
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.

REGOLAMENTO DEL “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SUBORDINATO

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A 3,10% 2011-2016



Articolo 1 – Importo e titoli

Il “prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare Pugliese 3,10% 2011-2016”, del valore nominale massimo di Euro **67.648.788,00**, è costituito da massime num. **15.033.064** Obbligazioni convertibili subordinate, al portatore e non frazionabili, del valore nominale unitario di Euro 4,50 (codice Isin IT0004672579)

Il prestito è immesso nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli s.p.a. in regime di dematerializzazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

Non è prevista, pertanto, la possibilità da parte dei possessori di richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. Il trasferimento delle obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali dovranno effettuarsi per il tramite degli intermediari autorizzati.

Articolo 2 – Durata e scadenza

Il prestito decorre dal 1° aprile 2011 (data di godimento) e scade il 1° aprile 2016. Il giorno successivo alla scadenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, le Obbligazioni non convertite cessano di essere fruttifere e vengono rimborsate al valore nominale, senza aggravio di spese e/o commissioni..

Esse sono rimborsate dalla Banca emittente direttamente o per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema accentrato di “Monte Titoli Spa”.

Articolo 3 – Interessi e modalità di pagamento

Dalla data di godimento le Obbligazioni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10% calcolato sul loro valore nominale e pagabile annualmente in via posticipata .

Le cedole (calcolate secondo la convenzione ACT/ACT) sono poste in pagamento il 1° aprile di ciascun anno, o il primo giorno lavorativo successivo.

Gli interessi sono corrisposti, senza deduzioni di spese e/o commissioni, al netto dell'imposta sostitutiva pro tempore vigente se dovuta dal possessore.

Alle Obbligazioni del presente prestito non si applica la disposizione di cui all'art. 1820 codice civile.

Articolo 4 – Facoltà di conversione in azioni

Salve le ipotesi in cui la legge prevede l'obbligo per l'Emittente di dare ai possessori di obbligazioni convertibili subordinate la facoltà di conversione anticipata, il diritto di conversione potrà essere esercitato a partire dal 1° aprile 2014 nel seguente modo:

- nel 2014 e 2015 per un ammontare massimo pari a 1/3 per ciascun anno delle obbligazioni emesse,
- nel 2016 per il residuo senza alcuna limitazione.

Se le richieste di conversione avanzate in uno degli anni 2014 e 2015 superano l'ammontare globale previsto annualmente, le singole richieste verranno soddisfatte a riparto in proporzione all'ammontare richiesto.

Le domande di conversione delle obbligazioni, redatte su appositi moduli, potranno essere presentate a qualunque Filiale della Banca Popolare Pugliese o presso i soggetti incaricati di cui al successivo art. 8, dal 1° gennaio al 30 marzo del 2014, 2015 e 2016.

Le obbligazioni presentate per la conversione anticipata cesseranno di essere produttive di interessi dal 1° aprile dell'anno in cui avviene la conversione e le azioni rivenienti dalla conversione avranno godimento dal 1° gennaio del medesimo anno. La Banca Popolare Pugliese, pertanto, procederà, contestualmente alla conversione, all'addebito dei dietimi maturati relativi ai primi tre mesi dell'anno secondo quanto stabilito dall'ultima Assemblea dei Soci.

Ai portatori delle Obbligazioni che presenteranno domanda di conversione, saranno attribuite azioni ordinarie della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., del valore nominale di € 3,00 (tre/00) cadauna, nel rapporto di 1 (una) obbligazione per 1 (una) azione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Il corrispondente aumento del capitale sociale ad esclusivo servizio del prestito è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. in data 10 maggio 2009 ed è irrevocabile sino alla scadenza del termine di conversione. L'emittente provvederà ad emettere le azioni rivenienti dalla conversione, senza aggravio di spese e/o commissioni per l'obbligazionista.

Le azioni rivenienti dalla conversione, saranno emesse e rese disponibili agli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro il quarantesimo giorno dal termine di presentazione delle domande di conversione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dall'art. 6, e in qualunque caso in cui all'atto della conversione, all'obbligazionista spettasse un numero non intero di azioni, gli verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero per eccesso, contro versamento in contanti del controvalore della parte frazionaria, valutata in base al prezzo di emissione dell'azione Banca Popolare Pugliese stabilito dalla più recente delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli obbligazionisti che richiedessero la conversione sono vincolati da quanto previsto dal vigente statuto sociale.

Le obbligazioni non convertite continueranno a fruttare interessi fino alla loro naturale scadenza (1° aprile 2016).

Articolo 5 – Rimborso anticipato

Non è previsto il rimborso anticipato del Prestito.

Articolo 6 – Diritti degli obbligazionisti

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di emissione del prestito e il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione, si verificano operazioni straordinarie sul proprio capitale, la Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. adeguerà il rapporto di conversione ed il numero delle azioni di compendio in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alla prevalente prassi di mercato. In nessun caso le azioni di compendio potranno essere emesse al di sotto del loro valore nominale.

Per quanto altro non previsto nel presente “regolamento” si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Articolo 7 – Clausola di subordinazione

In caso di liquidazione della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. , le obbligazioni convertibili subordinate di cui al presente Regolamento saranno rimborsate solo dopo che tutti i creditori non ugualmente subordinati siano stati soddisfatti.

Il prestito obbligazionario disciplinato dal presente “regolamento” non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 8 – Casse incaricate del servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute e le operazioni di conversione e di rimborso delle obbligazioni potranno essere effettuate presso tutte le Filiali della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., oltre che presso tutti gli intermediari autorizzati, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

Articolo 9 – Termini di prescrizione e di scadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Il diritto di conversione delle obbligazioni deve essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal precedente art. 4.

Articolo 10 – Regime fiscale

Si riporta l'informativa sull'attuale regime fiscale dei titoli della specie:

- **Redditi di capitale**
Gli interessi, premi ed altri frutti sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.
- **Redditi diversi**
Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R.) sono soggette di norma ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Nel caso in cui le quantità eventualmente cedute rappresentino un potenziale "possesso qualificato" (oltre il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale sociale, come previsto dal citato art. 67, lett. C) l'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata in "regime dichiarativo".
Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 461/97, e soggette alla normativa sul capital gains in base al regime della dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 461/97, al regime amministrato di cui all'art. 6, ed al regime gestito di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
- **Soggetti non residenti**
Il soggetto non residente al momento della cessione a titolo oneroso ovvero del rimborso di obbligazioni convertibili, onde ottenere l'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 461/97, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma quinto del citato decreto legislativo, deve presentare una apposita certificazione rilasciata dallo Stato di residenza con il quale esista una convenzione contro le doppie imposizioni.

Articolo 11 – Negoziazione delle Obbligazioni

Non è prevista la richiesta di ammissione a quotazione delle obbligazioni presso mercati regolamentati, né quella di ammissione alle negoziazioni in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF), né in altri Sistemi Bilaterali, né l'Emittente agirà in qualità di Internalizzatore Sistemico.

Tuttavia l'Emittente si riserva la facoltà di negoziare in conto proprio gli ordini della clientela sugli strumenti di specie, ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

In tal caso, in conformità a quanto previsto dal documento "Distribuzione di Prodotti Finanziari Potenzialmente Soggetti a Condizioni di Illiquidità o con Caratteristiche di Scarsa Liquidità" approvato dal CdA il 27 novembre 2009, la Banca determina i prezzi in acquisto e in vendita secondo la tecnica dello sconto finanziario, utilizzando, per l'attualizzazione della sequenza temporale dei flussi di cassa, la curva zero coupon ricavata, attraverso il metodo del bootstrapping, dalla curva dei tassi IRS del giorno precedente. A detto valore di tasso viene aggiunto un credit spread (generalmente positivo e residualmente negativo) determinato prendendo in considerazione l'ultimo spread utilizzato per l'emissione dei propri prestiti obbligazionari e riproporzionato sulla base della curva "Euro corporate composite BBB".

Il tasso così determinato può essere variato sino ad un massimo di 40 bps.

Il prezzo così determinato potrà essere incrementato di commissioni/oneri di negoziazione che non potranno essere superiori a 50 bps in ottemperanza alla Policy di best-execution adottata dall'emittente.

Articolo 12 – Comunicazioni agli obbligazionisti

Tutte le comunicazioni della Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e/o sovranazionale.

Articolo 13 – Accettazione del regolamento e foro competente

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Obbligazionista e l'Emittente in dipendenza del presente regolamento, sarà competente il Foro di Lecce. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 c.p.c. qualora l'Obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005.

Articolo 14 – Norme applicabili

Il prestito ed il presente regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.

Il prestito è emesso ai sensi dell'art. 12, comma quarto, del D. Lgs. n. 385/93. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge previste per le obbligazioni convertibili "dirette" ed in particolare quelle di cui all'art. 2420 bis del codice civile.